

VERBALE GRUPPO NETWORK

GRUPPO NETWORK		REGISTRO DELLE IMPRESE	
Data		07/03/2017	
Ora inizio/termine		dalle ore 10.00 alle ore 13.00	
Ordine del giorno		1. Revisioni ex Albi e ruoli; 2. Start-up innovative e PMI innovative – Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi. Circolare MSE n. 3696/C del 14/02/2017; 3. SCIA 2: brevi considerazioni; 4. Widget: aggiornamenti; 5. Elenchi installatori FER: modalità di gestione; 6. Varie ed eventuali.	
Note			
Sede		Unioncamere Emilia-Romagna	
Presenti	Camera di commercio	Nominativo	
	Bologna	Cinzia Romagnoli Annamaria Venturi Giulia Mariani	
	Camera della Romagna	Giuseppe Mazzarino Massimo Spighi	
	Ferrara	Maria Pia Accoto Catia Menegatti	

	Modena	Vincenzo Passaro
	Parma	Isabella Benecchi Stefania Morpanini
	Piacenza	Lorenza Quadrelli Giancarla Ferrarini
	Ravenna	Cristina Franchini Angela Zattoni
	Reggio Emilia	Francesco Tumbiolo
Andamento dei lavori e posizioni emerse	<p><u>1. Revisioni ex Albi e ruoli.</u></p> <p>Cinzia Romagnoli apre i lavori con l'analisi della normativa vigente in materia di revisioni degli ex Albi e ruoli. Dopo ampio dibattito si decide che ogni Camera chiederà appositi elenchi ad Infocamere delle imprese che hanno presentato SCIA/AGGIORNAMENTO/ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE DEL REA <u>a partire dal 12 maggio 2012</u>, data di entrata in vigore del D.M. 26/10/2011 (termine di 2 anni per i mediatori marittimi, 4 anni per mediatori e spedizionieri, 5 anni per agenti di commercio, decorrente dalla data di presentazione di SCIA/AGGIORNAMENTO/ISCRIZIONE APPOSITA SEZIONE REA).</p> <p>Si esamina la lettera prot. 146670 del 26/5/2016 del Ministero dello Sviluppo Economico per individuare le modalità operative. Si concorda di inviare alle imprese apposita PEC/raccomandata a.r. (in caso di assenza di PEC valida si ritiene opportuno invitare a comunicare l'indirizzo PEC valido ed attivo) assegnando un termine di 30 giorni per presentare la pratica tramite Comunica alla quale dovrà essere allegato il modello di revisione predisposto da ciascuna Camera per l'autocertificazione del perdurare del possesso dei requisiti di legge. Le Camere di Modena, Ferrara e Parma invieranno alle altre Camere la bozza di lettera di invito e di modello revisione predisposto.</p> <p>La pratica è soggetta a diritti di segreteria pari a € 18,00 (voce 4.2 della tabella A) allegata al decreto 17 luglio 2012), come indicato nella citata nota del Ministero dello Sviluppo Economico.</p> <p>I <u>mediatori</u> dovranno inviare anche copia scansionata della polizza assicurativa in corso di validità e richiesta di tesserino (se scaduto o mai richiesto). Parma chiede anche il deposito dei formulari. Alcune Camere suggeriscono di effettuare, prima dell'invio della lettera, il controllo sull'esistenza di attività di impresa-/attività professionali (ricerca RI, CATO e INIPEC) incompatibili con la mediazione, in modo da contestarle già nella lettera di invito.</p>	

Per gli spedizionieri si chiederà anche conferma della validità di eventuali polizze fideiussorie in essere (copia scansionata del rinnovo).

Per gli agenti di commercio si concorda di non chiedere l'invio di eventuali mandati successivi alla presentazione della SCIA/AGGIORNAMENTO.

In caso di mancata presentazione nel termine della pratica di revisione si avvierà il procedimento di inibizione alla continuazione dell'attività. I controlli delle dichiarazioni sostitutive contenute nelle pratiche di revisione saranno effettuati almeno a campione.

2. Start-up innovative e PMI innovative – Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi. Circolare MSE n. 3696/C del 14/02/2017.

Cinzia Romagnoli prende la parola ed apre il dibattito relativo alla nuova circolare n. 3696/C del 14/2/2017 emanata dal Ministero dello sviluppo economico ed avente ad oggetto "Startup innovative e PMI innovative. Limiti delle verifiche in capo agli uffici riceventi". Vengono evidenziate le seguenti novità:

- i controlli sui requisiti professionali (personale, brevetti) devono essere effettuati dall'ufficio del Registro delle imprese;
- invito alle Camere di commercio ad allertare, con ragionevole anticipo, le startup e le PMI innovative della necessità di provvedere agli adempimenti di cui al d.l. 179/2012 art 25 comma 14 (aggiornamento semestrale startup) ed al d.l. 3/2015 articolo 4 comma 4 (aggiornamento annuale PMI innovative): Cinzia Romagnoli propone di sottoporre la questione in sede di task force del 16/03/2017 per chiedere ad Infocamere l'invio di un mailing automatico per provvedere a tale adempimento. Il gruppo network approva la proposta;
- indicazione in merito all' "inevitabile applicazione della disposizione di cui all'art. 2630 del Codice civile, in caso di ritardo od omissione dell'adempimento" nelle fattispecie di cui all'art. 25 comma 14 del d.l. 179/2012 (per le startup) ed all'art. 4 comma 4 del d.l. 3/2015 (per le PMI innovative): si rileva come tale orientamento sia in antitesi a quello illustrato nel parere del 22/8/2014 alla Camera di commercio di Reggio Emilia nel quale si legge, con riferimento al profilo sanzionatorio relativo al mancato aggiornamento di cui all'art. 25 comma 14 del d.l. 179/2012, «... Si ritiene che si sia in presenza ... di una tipologia di adempimento che esula dalle ipotesi previste dal precitato art. 2630 c.c., ritenendosi lo

stesso inapplicabile per impossibilità di estensione analogica ex art. 1 della legge n. 689/81, con la conseguente NON sanzionabilità assoluta dello stesso in caso di sua omissione o tardività ...»;

- in materia di sede produttiva o filiale in Italia di società, costituita secondo una giurisdizione di uno dei Paesi dell'UE o dello SEE (Spazio economico europeo) che voglia beneficiare del regime di startup, viene brevemente illustrata la direttiva 2002/17/UE (interoperabilità dei registri delle imprese) che troverà definitiva implementazione tramite il B.R.I.S. (business registers interconnection system) a partire dal giugno 2017.

3. SCIA 2: brevi considerazioni.

Cinzia Romagnoli illustra, brevemente, la nuova normativa in materia di SCIA (d.lgs. 25/11/2016 n. 222 recante *"Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell'articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124"*). Il decreto legislativo è in vigore dal 11/12/2016 ma le Regioni avranno tempo fino al 30/6/2017 per mettere in atto i cambiamenti necessari per adeguarsi a quanto previsto. Il decreto si compone di 6 articoli e di una allegata tabella A che effettua una ricognizione della disciplina delle attività private in materia di edilizia, ambiente e commercio, distinguendo tra SCIA, SCIA unica, comunicazione, autorizzazione ed eventuale silenzio assenso.

Il regime della SCIA si articola in tre tipologie:

- 1) SCIA ai sensi dell'art. 19 della legge 241/1990;
- 2) SCIA UNICA (art. 19-bis, comma 2 legge 241/1990): ricorre tale fattispecie quando, per lo svolgimento di un'attività soggetta a SCIA, sono necessarie altre SCIA o comunicazioni o notifiche. L'interessato presenta un'unica SCIA allo sportello unico del Comune il quale la trasmette immediatamente alle altre amministrazioni interessate per i controlli di loro competenza;
- 3) SCIA CONDIZIONATA (art. 19-bis, comma 3 legge 241/1990): ricorre tale fattispecie quando la SCIA è subordinata all'acquisizione di autorizzazioni o atti di assenso comunque denominati. L'interessato presenta istanza allo sportello unico del Comune contestualmente alla SCIA. Entro 5 giorni viene convocata la Conferenza dei servizi.

Quando la tabella indica l'AUTORIZZAZIONE è necessario un

provvedimento espresso, salvi i casi in cui è previsto il silenzio-assenso ai sensi dell'art. 20 legge 241/1990.

Quando, invece, è prevista la COMUNICAZIONE, questa, corredata di quanto previsto dalla normativa vigente, produce effetto dal momento della presentazione alla PA o allo sportello unico.

Si evidenzia che:

- in materia di commercio (ingrosso, dettaglio, su area pubblica sia alimentare che non alimentare) sono previsti regimi sostanzialmente invariati rispetto alle attuali procedure;
- viene semplificato il regime amministrativo in materia di pubblica sicurezza con l'abrogazione dell'art. 126 del R.D. 18/6/1931 n. 773. Pertanto, a decorrere dal 11/12/2016, non dovrà più essere presentata la dichiarazione o comunicazione o SCIA al Comune per il commercio di cose antiche e usate, pur essendo ancora obbligatoria la tenuta del registro di cui all'art. 128 del R.D. 773/1931 ed all'art. 247 del R.D. 635/1940.

4. Widget: aggiornamenti.

Cinzia Romagnoli sottopone, quindi, all'attenzione del network gli aggiornamenti delle schede Widget. Da una verifica effettuata sulle schede widget riscontrate con i file contenenti l'indice delle correzioni materiali e l'indice delle modifiche sostanziali è risultato che tali file non contengono tutte le modifiche effettuate. A titolo di esempio si richiamano le schede 22.1.1 e 22.1.3 in materia di alternanza scuola lavoro, di nuova introduzione, ma che non figurano in nessuno dei due file indicati.

Il gruppo network chiede ai colleghi di Ferrara, che partecipano alle riunioni del gruppo widget, di verificare e riferire in sede di network al fine di fare il punto sugli aggiornamenti delle schede widget.

5. Elenchi installatori FER: modalità di gestione.

Prende la parola Giuseppe Mazzarino che illustra brevemente la delibera della Giunta della Regione Emilia-Romagna (n. 1338 del 1/8/2016) in materia di formazione finalizzata all'aggiornamento degli installatori di impianti energetici alimentati da fonti rinnovabili (FER) di cui all'art. 15 d.lgs. 28/2011 e s.m.i.. La Giunta regionale ha, con tale atto, disciplinato la formazione di installatori FER ed ha deliberato «... di rendere disponibili all'Albo delle imprese artigiane e al

Registro delle imprese presso le Camere di Commercio - nelle more del necessario intervento del Ministero dello Sviluppo Economico - i nominativi degli utenti che hanno frequentato i percorsi di aggiornamento ... per gli adempimenti di competenza ... ».

Molti sono i dubbi relativi a tale adempimento normativo: cosa fare di tali elenchi di nominativi che hanno frequentato i corsi di aggiornamento, è necessario riportare in visura gli estremi del corso o comunque una dicitura che attesti l'avvenuta qualificazione, come comportarsi con le imprese già attive che non si regolarizzano con il corso di formazione (occorre avviare una revisione?).

Il gruppo network decide, quindi, di rinviare l'argomento alla prossima seduta.

6. Varie ed eventuali.

Cinzia Romagnoli richiama la necessità di dismettere le abilitazioni ai programmi Infocamere a suo tempo attivate, tramite collegamento VPN, per i componenti della Commissione Regionale per l'Artigianato. Ciascuna Camera provvederà ad inviare apposita richiesta in tal senso ad Infocamere per i nominativi di competenza.

La riunione si scioglie alle ore 13.00.
Prossimo incontro: 11 aprile 2017